

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N. 16**

Agli operatori del settore lattiero-caseario

Alle Organizzazioni e Associazioni del settore lattiero-caseario

Ai Centri di Assistenza Agricoli

Agli Assessorati agricoltura delle regioni e province autonome

**OGGETTO:** D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino.

D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino.

### **1. Premessa**

A fronte delle intervenute variazioni nella gestione del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, a seguito del D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e del D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021, le presenti istruzioni operative illustrano il quadro normativo di riferimento e riepilogano gli obblighi e le scadenze, definiscono le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore.

### **2. Riferimenti normativi**

I riferimenti normativi sono i seguenti:

#### **Latte bovino**

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013**, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli;
- **Regolamento (UE) n. 2117/2021**, recante modifiche al Regolamento n. 1308/13;

- **D.L. 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 (di seguito indicato D.L. n. 27/2019)** recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;
- **D.M. MIPAAF n.0360338** del 6 agosto 2021, recante modalità di applicazione dell'art. 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e modalità di applicazione dell'art. 3 del D.L n. 27 del 29 marzo 2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.44 del 21 maggio 2019;
- **Decreto n. 2337** 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione dell'art. 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n.1185/2017** di applicazione dei regolamenti (UE) n.1307/2013 e (UE) n.1308/2013;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n.1746/2019, Allegato 3.8**
- **D.Lgs. n.74/2018 come modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116 – art.15** recante la disciplina del SIAN;
- **Circolare AGEA n. 4388** del 06/07/2015, definisce le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore a fronte delle intervenute variazioni nella gestione del settore latte e dei prodotti lattiero caseari.

#### **Latte ovicaprino**

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013**, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli;
- **D.L. n. 27 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2019 art.3** recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;
- **D.Lgs. n.74/2018 come modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116 – art.15** recante la disciplina del SIAN;
- **D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021**, recante modalità di applicazione dell'art. 3 del D.L n. 27 del 29 marzo 2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.44 del 21 maggio 2019.

### **3. Definizioni**

Per “latte” si intende latte bovino, ovino o caprino.

Per “primo acquirente” si intende un’impresa o un’associazione che acquista latte dai produttori per:

- sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
- cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Per “organizzazioni e associazioni degli acquirenti” si intendono le organizzazioni e le associazioni legalmente costituite.

Per “organizzazioni di produttori” si intendono le organizzazioni di produttori e loro associazioni, di cui all’articolo 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per “prodotti lattiero – caseari semilavorati” si intendono i prodotti derivati dal latte destinati a subire una manipolazione o una trasformazione.

Per “piccoli produttori” si intendono i produttori di latte che effettuano vendite dirette del proprio latte e dei prodotti da esso ottenuti.

Per “vendita diretta” si intende la cessione diretta dal produttore al consumatore finale di latte o prodotti lattiero-caseari ottenuti dal latte della propria azienda; gli appartenenti al canale HO.RE.CA sono considerati consumatori finali.

*N.B. Nei casi in cui il latte viene consegnato ad un primo acquirente in “conto lavorazione”, quindi con la previsione di ritiro dei prodotti ottenuti da parte del conferente di latte crudo, si configura il caso di vendita diretta con conseguente dichiarazione annuale da parte del produttore. In tale casistica rientrano anche le “latterie turnarie”. Soltanto nel caso in cui il latte viene contabilizzato ai fini fiscali dal primo acquirente si configura il caso di “consegna” con conseguente dichiarazione da parte del primo acquirente.*

Per “azienda che produce prodotti lattiero caseari” si intende una qualsiasi impresa singola o associata che fabbrica prodotti lattiero-caseari (primi acquirenti che effettuano anche trasformazioni, fabbricanti che non sono “primi acquirenti”).

*N.B. Nel caso di stagionatori, affinatori, porzionatori, così come nel caso del canale HO.RE.CA., che non producono prodotti lattiero-caseari, non sono previsti obblighi dichiarativi.*

Il periodo di riferimento è l’anno solare, che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **4. Utilizzo del SIAN**

Tutti gli adempimenti previsti dai DD.MM. del 6 e 26 agosto 2021 devono essere espletati tramite il SIAN, i cui servizi sono resi disponibili da Agea che ne determina le modalità di accesso ed utilizzo; la modalità di accesso sono consultabili nella pagina di accesso al portale ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

Tutti i soggetti interessati dagli adempimenti in questione devono essere registrati nell'anagrafe del SIAN, per il tramite delle competenti Amministrazioni regionali, alle quali va presentata apposita richiesta. Le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari devono presentare richiesta alla Regione dove risulta ubicata la propria sede legale.

Per l’utilizzo dei servizi del SIAN è possibile avvalersi dell’accesso diretto oppure rivolgersi ai CAA mandatari. In caso di accesso diretto, qualora gli operatori non siano già in possesso delle

credenziali, potranno richiedere ad Agea l'abilitazione, direttamente o per il tramite della competente Amministrazione regionale.

I produttori, inoltre, devono aver costituito nella banca dati SIAN un fascicolo aziendale valido, in cui deve essere presente almeno un allevamento corrispondente alla tipologia di produzione. I primi acquirenti che ritirano sia latte bovino che latte ovicaprino devono ottenere due riconoscimenti dalle Regioni competenti, ma accedono al SIAN con un'unica utenza.

Le aziende che producono sia latte bovino che latte ovicaprino hanno due distinti codici identificativi, ma accedono al SIAN con un'unica utenza.

I fabbricanti di prodotti lattiero caseari sia di latte bovino che di latte ovicaprino hanno un unico codice identificativo e accedono al SIAN con l'utenza loro assegnata.

I primi acquirenti, sia di latte bovino che di latte ovicaprino, che siano anche fabbricanti possono presentare le dichiarazioni trimestrali con il medesimo identificativo e la medesima utenza.

Tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Associazioni e le Organizzazioni di primi acquirenti e le Organizzazioni dei produttori registrate nel SIAN, possono consultare i dati di loro pertinenza (ovvero i dati comunicati da loro stessi o dai propri associati), così come i CAA possono consultare i dati da loro trasmessi su incarico dei loro mandanti.

Si specifica che i prospetti aggregati relativi al latte bovino attualmente disponibili sulla sezione pubblica del SIAN verranno integrati con gli ulteriori dati dichiarati, sia relativi al latte bovino che relativi al latte ovicaprino, ai sensi dei DD.MM. 6 agosto 2021 e 26 agosto 2021.

Ulteriori dettagli e specificazioni sull'utilizzo della procedura informatica predisposta per la presentazione delle dichiarazioni sono presenti nell'apposito Manuale Utente disponibile nel SIAN.

## **5. Riconoscimento dei primi acquirenti**

Ai sensi del D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e del D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021, i primi acquirenti sono preventivamente riconosciuti dalle Regioni territorialmente competenti in relazione alla loro sede legale, previa presentazione di apposita domanda, a condizione che posseggano i requisiti previsti.

In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica, il primo acquirente presenta apposita comunicazione alla Regione competente per la verifica del mantenimento dei requisiti di cui sopra.

Le Regioni e le Province autonome registrano in un apposito albo, distinto per il latte bovino ed ovicaprino, tenuto nel SIAN ed accessibile a tutti gli interessati i riconoscimenti, le mutazioni, le revoche e le decadenze.

I primi acquirenti di latte bovino conservano i riconoscimenti già ottenuti ai sensi del D.L. n.49/2003 convertito dalla Legge n.119/2003 e del D.M. MIPAAF del 7 aprile 2015 se non revocati o decaduti alla data di entrata in vigore del D.M. MIPAAF del 6 agosto 2021.

Qualora i primi acquirenti di latte bovino e/o ovicaprino non acquistino latte dai produttori per un periodo superiore ai 12 mesi decadono dal relativo riconoscimento e le Regioni registrano l'avvenuta decadenza nell'apposito albo.

## **6. Identificazione delle aziende di produzione di latte**

Le aziende di produzione di latte vengono identificate attraverso il CUAА ai sensi del D.P.R. n.503/1999 e le singole unità tecnico-economica attraverso il Comune dove sono ubicate; pertanto, le unità produttive ubicate nel medesimo Comune sono considerate unitariamente. Il centro aziendale è identificato attraverso la particella catastale su cui è ubicata la stalla e attraverso il codice assegnato dall'ASL.

## **7. Adempimenti a carico dei primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino**

I primi acquirenti hanno l'obbligo di dichiarare entro il giorno 20 di ogni mese il quantitativo di latte e semilavorati ritirato nel mese precedente.

A tal fine, dovranno registrare nel SIAN gli estremi identificativi dei propri conferenti, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione.

La dichiarazione riguarda, separatamente per specie animale, i seguenti elementi:

- I. i quantitativi di latte crudo e di latte crudo biologico, consegnati dai produttori italiani, con l'indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine; ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, come modificato dall'articolo 1 punto 40), del regolamento (UE) n. 2117/2021, esclusivamente per il latte bovino è richiesto anche il prezzo medio pagato per il latte crudo e per il latte crudo biologico;
- II. i quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori situati in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi;
- III. i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Italia;
- IV. i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi con indicazione del Paese di provenienza;
- V. i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti dall'Italia;
- VI. i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con l'indicazione del Paese di provenienza.

Si chiarisce che le registrazioni di cui ai punti IV), VI), al di fuori dell'Italia, sono effettuate in automatico attraverso il SIAN, ottenendo le informazioni necessarie dalla banca dati del Ministero della Salute in cui sono già acquisite.

Ai fini della determinazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine, l'acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore. Per le aziende ubicate in zone di montagna, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3 e

successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013, può essere effettuata una sola analisi al mese.

Tutta la documentazione, inclusi i certificati delle analisi effettuate, deve essere conservata presso il primo acquirente per almeno 3 anni.

Il mancato rispetto di queste prescrizioni è soggetto a sanzione nell'ambito dei controlli di cui al successivo punto 11.

Tutte le registrazioni di cui sopra sono sottoscritte dall'acquirente con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità già in uso ai sensi della precedente circolare applicativa n. UCCU.4388 del 6 luglio 2015.

Anche le modalità di registrazione per nuove aziende di produzione restano quelle già in uso, come ad esempio il censimento provvisorio, a valle della costituzione del relativo fascicolo aziendale da parte dell'azienda interessata.

Si chiarisce che i DD.MM. del 6 e 26 agosto non prevedono la possibilità di modificare le dichiarazioni con le modalità di cui al precedente D.M. 7 aprile 2015.

Le dichiarazioni possono essere compilate, verificate e modificate dal primo giorno del mese in cui devono essere presentate e devono essere sottoscritte entro il giorno 20.

Successivamente alla sottoscrizione possono essere presentate delle dichiarazioni sostitutive, ma è considerata valida ai fini del rispetto degli adempimenti soltanto l'ultima dichiarazione presentata (sottoscritta) entro la scadenza dei termini.

Si evidenzia che le dichiarazioni effettuate in ritardo sono soggette a sanzione amministrativa, così come previsto dall'articolo 3, comma 4, del D.L. 27/19, sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi.

L'adempimento "agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2" dell'articolo 3, comma 4, del D.L. 27/19, è rispettato solo se tali registrazioni, effettuate nei termini prescritti dal medesimo disposto normativo, sono corrette. Pertanto, i soggetti interessati all'adempimento che non effettuano le registrazioni in modo corretto, sebbene le abbiano effettuate nei termini prescritti, non hanno adempiuto all'obbligo e, quindi, sono sanzionabili.

Le competenti Amministrazioni regionali, qualora emergano delle inadempienze agli obblighi di registrazione relativamente alla tempestività, alla completezza e alla correttezza del dato inserito, salvo i casi in cui si applica l'istituto della diffida richiamato dall'art. 8, comma 7, dei DDMM in esame, trasmettono gli atti di accertamento all'ufficio dell'ICQRF territorialmente competente con la prova delle avvenute contestazioni e notificazioni, per l'irrogazione della sanzione.

## **8. Adempimenti a carico dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari di latte bovino e/o ovicaprino**

Le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari sono obbligate a registrare nella banca dati del SIAN, entro il ventesimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre i quantitativi di ciascun prodotto (i prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato nell'allegato 1 dei DD.MM. del 6 e del 26 agosto 2021) fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nel trimestre precedente, nonché le relative giacenze di magazzino aggiornate all'ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione.

Le registrazioni sono sottoscritte dal dichiarante con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica indicate da Agea.

Si chiarisce che i dati possono essere trasmessi solo nei mesi sopra indicati.

Le dichiarazioni possono essere compilate, verificate e modificate dal primo giorno del mese in cui devono essere presentate e devono essere sottoscritte entro il giorno 20.

Successivamente alla sottoscrizione possono essere presentate delle dichiarazioni sostitutive, ma è considerata valida ai fini del rispetto degli adempimenti soltanto l'ultima dichiarazione presentata (sottoscritta) entro la scadenza dei termini.

Si evidenzia che le dichiarazioni effettuate in ritardo sono soggette a sanzione amministrativa, così come previsto dall'articolo 3, comma 4 del D.L. 27/2019, sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi.

L'adempimento "agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2" dell'articolo 3, comma 4, del D.L. 27/19, è rispettato solo se tali registrazioni, effettuate nei termini prescritti dal medesimo decreto-legge, sono corrette. Pertanto, i soggetti interessati all'adempimento che non effettuano le registrazioni in modo corretto, sebbene le abbiano effettuate nei termini prescritti, non hanno adempiuto all'obbligo e, quindi, sono sanzionabili.

Le competenti Amministrazioni regionali, qualora emergano delle inadempienze agli obblighi di registrazione relativamente alla tempestività, alla completezza e alla correttezza del dato inserito, salvo i casi in cui si applica l'istituto della diffida richiamato dall'art. 8, comma 7, dei DDMM in esame, trasmettono gli atti di accertamento all'ufficio dell'ICQRF territorialmente competente con la prova delle avvenute contestazioni e notificazioni, per l'irrogazione della sanzione.

## **9. Adempimenti a carico dei piccoli produttori di latte bovino e/o ovicaprino**

I piccoli produttori sono obbligati a registrare nella banca dati del SIAN, entro il ventesimo giorno del mese di gennaio di ogni anno i quantitativi di ciascun prodotto (i prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato nell'allegato 1 dei DD.MM. del 6 e del 26 agosto 2021) fabbricato e di

ciascun prodotto ceduto nell'anno precedente, nonché i quantitativi di latte venduto direttamente al consumatore e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente al consumatore nell'anno precedente.

Entro il medesimo termine i piccoli produttori sono obbligati a registrare nella banca dati del SIAN anche le giacenze di magazzino relative a ciascun prodotto fabbricato aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente.

Successivamente alla sottoscrizione possono essere presentate delle dichiarazioni sostitutive, ma è considerata valida ai fini del rispetto degli adempimenti soltanto l'ultima dichiarazione presentata (sottoscritta) entro la scadenza dei termini.

Si evidenzia che le dichiarazioni effettuate in ritardo sono soggette a sanzione amministrativa, così come previsto dall'articolo 3, comma 4 del D.L. 27/2019, sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi.

L'adempimento "agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2" dell'articolo 3, comma 4, del D.L. 27/19, è rispettato solo se tali registrazioni, effettuate nei termini prescritti dal medesimo disposto normativo, sono corrette. Pertanto, i soggetti interessati all'adempimento che non effettuano le registrazioni in modo corretto, sebbene le abbiano effettuate nei termini prescritti, non hanno adempiuto all'obbligo e, quindi, sono sanzionabili.

Le competenti Amministrazioni regionali, qualora emergano delle inadempienze agli obblighi di registrazione relativamente alla tempestività, alla completezza e alla correttezza del dato inserito, salvo i casi in cui si applica l'istituto della diffida richiamato dall'art. 8, comma 7, dei DDMM in esame, trasmettono gli atti di accertamento all'ufficio dell'ICQRF territorialmente competente con la prova delle avvenute contestazioni e notificazioni, per l'irrogazione della sanzione.

## **10. Adempimenti a carico dell'Agea**

L'Agea, tramite il SIAN, comunica al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alle Regioni e Province autonome, i dati registrati dai dichiaranti sia relativamente al latte bovino che ovino e caprino con le seguenti periodicità:

- Entro il 25 di ogni mese, i dati registrati mensilmente dai primi acquirenti, relativi al mese precedente.
- Entro il 25 dei mesi di gennaio, aprile, luglio ottobre, i dati registrati trimestralmente dai soggetti che fabbricano prodotti lattiero caseari, riferiti al trimestre precedente.
- Entro il 25 gennaio, i dati registrati annualmente dai piccoli produttori, riferiti all'anno precedente.



- Entro il 25 gennaio, i dati cumulativi registrati dai primi acquirenti e dai soggetti che fabbricano prodotti lattiero caseari, riferiti all'anno solare precedente.

Inoltre, per il solo latte bovino, Agea il giorno 25 di ogni mese comunica alla UE i dati relativi al quantitativo di latte crudo e latte crudo biologico consegnati ai primi acquirenti nel mese precedente, con il relativo tenore in materia grassa e proteine e con l'indicazione del prezzo medio pagato.

## 11. Controlli

Le Regioni e le Province autonome effettuano, per ogni anno solare, i controlli volti a verificare la tempestività, la correttezza e la completezza delle dichiarazioni di cui sopra. I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso i primi acquirenti, i produttori di latte e di prodotti lattiero caseari, ivi compresi quelli che effettuano vendite dirette e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti, avvalendosi anche della Banca dati nazionale (BDN) istituita dal Ministero della Salute presso il Centro servizi nazionale dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo.

I controlli devono riguardare almeno il 10% del latte raccolto dai primi acquirenti di ciascuna regione, riferito all'anno solare conclusosi, per quanto riguarda le consegne, e, almeno il 5% delle aziende interessate per quanto riguarda le registrazioni di cui agli artt. 6, commi 5 e 6, DD.MM. del 6 e 26 agosto 2021.

I criteri di estrazione dei campioni di controllo degli operatori del settore, in base all'analisi del rischio, sono, allo stato, i seguenti, fatta salva la possibilità di integrare tali criteri, di anno in anno, di concerto tra Regioni, ICQRF e AGEA.

### Primi acquirenti:

Il campione è estratto a partire dall'insieme degli acquirenti attivi nella campagna oggetto di controllo. È previsto un meccanismo che estragga i soggetti da ispezionare secondo i seguenti criteri:

- aziende acquirenti segnalate dalle amministrazioni regionali, in base al controllo effettuato nel corso della campagna precedente quella oggetto di controllo;
- aziende acquirenti che non hanno presentato dichiarazioni ovvero le hanno presentate oltre i termini;
- aziende acquirenti riconosciute e attive solo a partire dalla campagna oggetto di controllo;
- estrazione casuale (per un totale non inferiore al 20% dell'intero campione).

### Produttori che effettuano vendite dirette:

Il campione è estratto da un insieme costituito dalla totalità delle aziende che hanno effettuato vendite dirette nel periodo oggetto di controllo.

È previsto un meccanismo che estragga i soggetti da ispezionare secondo i seguenti criteri:

- aziende di produzione segnalate dalle amministrazioni regionali, in base al controllo effettuato sulle vendite dirette per la campagna precedente quella oggetto di controllo o su richieste specifiche;
- aziende di produzione che non hanno presentato dichiarazioni ovvero le hanno presentate oltre i termini;
- aziende di produzione che hanno effettuato vendite dirette nella campagna oggetto di controllo e consegne ad acquirenti nella campagna precedente quella oggetto di controllo;
- aziende di produzione che effettuano esclusivamente vendite dirette;
- estrazione casuale (per un totale non inferiore al 20% dell'intero campione).

Fabbricanti di prodotti lattiero caseari:

Il campione è estratto da un insieme costituito dalla totalità delle aziende che hanno fabbricato prodotti lattiero caseari nel periodo oggetto di controllo.

È previsto un meccanismo che estragga i soggetti da ispezionare secondo i seguenti criteri:

- aziende che fabbricano prodotti lattiero caseari segnalate dalle amministrazioni regionali, in base al controllo effettuato per la campagna precedente quella oggetto di controllo o su richieste specifiche;
- aziende che fabbricano prodotti lattiero caseari che non hanno presentato dichiarazioni ovvero le hanno presentate oltre i termini;
- aziende che fabbricano prodotti lattiero caseari censite e attive solo a partire dalla campagna oggetto di controllo;
- estrazione casuale (per un totale non inferiore al 20% dell'intero campione).

L'estrazione di tutti i campioni di aziende da sottoporre a controllo terrà conto della distribuzione provinciale delle stesse.

Il SIAN mette a disposizione degli enti preposti al controllo i dati necessari per effettuare tutti i controlli inerenti ai propri compiti istituzionali previsti dall'art. 3, comma 6, del D.L. 27/19, ivi compresi i controlli annuali di cui sopra.

Tali enti trasmettono gli atti di accertamento delle violazioni degli obblighi previsti dal D.L. 27/19 con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni all'ufficio dell'ICQRF territorialmente competente per le erogazioni delle sanzioni previste dall'art. 3, comma 4 del D.L. n. 27/2019.

La competenza regionale dei controlli è rilevata su base territoriale per le aziende di produzione, sull'ubicazione della sede legale per le aziende che fabbricano prodotti lattiero caseari e sulla base della regione che ha concesso il riconoscimento per i primi acquirenti.

L'ICQRF e le altre Autorità di controllo comunicano ad Agea ed alle competenti Amministrazioni regionali, anche telematicamente, l'esito dei controlli ai fini dell'aggiornamento del SIAN e della programmazione dei controlli.

## **12. Sanzioni**

Per la violazione degli obblighi di registrazione di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6 dei DD.MM. del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021, si applicano le sanzioni previste dall'art. 3, comma 4, del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 21 maggio 2019.

## **13. Disposizioni transitorie**

Al fine di consentire a tutti i soggetti interessati, nonché alle Amministrazioni regionali, di espletare tutte le attività propedeutiche necessarie per assolvere gli adempimenti qui previsti, le presenti istruzioni operative si applicano a partire dalle produzioni di latte e prodotti lattiero-caseari realizzate dalla data del 1° luglio 2022.

Pertanto:

- i primi acquirenti di latte bovino nelle more continueranno a rendere le dichiarazioni già previste dal DM MIPAAF 07.04.15 e ad utilizzare gli applicativi già esistenti fino alle consegne di giugno 2022;
- i produttori di latte bovino dovranno rendere la dichiarazione annuale ai sensi del D.M. MIPAAF del 07.04.15 entro il 31 luglio 2022.

Questo periodo di tempo è dedicato alla diffusione degli adempimenti ai nuovi soggetti interessati, che sono rappresentati dai fabbricanti di prodotti lattiero-caseari e dalla filiera ovicaprina, i quali potranno ottenere da subito le credenziali di accesso qualificato al SIAN.

A decorrere dal 1° luglio 2022:

- i primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino dovranno rendere la prima dichiarazione di cui all'art. 6 comma 2 DD.MM. MIPAAF del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021, con riferimento alle consegne ricevute nel mese di luglio 2022, entro il 20 agosto 2022 e le successive con cadenza mensile;
- i fabbricanti di prodotti lattiero caseari dovranno rendere la prima dichiarazione trimestrale entro il 20 ottobre 2022 con riferimento ai prodotti lavorati nel terzo trimestre 2022, e le successive con cadenza trimestrale;

- i piccoli produttori di latte bovino e ovicaprino dovranno rendere la prima dichiarazione di vendita diretta ai sensi dei DD.MM. MIPAAF del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021, con riferimento alle produzioni del semestre luglio/dicembre 2022, entro il 20 gennaio 2023 e le successive con cadenza annuale.

#### **14. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p><b>Finalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i, - richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell'utente, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o Aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi;</li> <li>b. Accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</li> <li>c. Adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</li> <li>d. Obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</li> <li>e. Gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</li> </ul>
<p><b>Modalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito</p>
<p><b>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</b></p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE</p>

	1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
<b>Natura del conferimento dei dati personali trattati</b>	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").
<b>Titolarità del trattamento</b>	Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: <a href="http://www.agea.gov.it">http://www.agea.gov.it</a> .
<b>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</b>	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: <a href="mailto:privacy@agea.gov.it">privacy@agea.gov.it</a> .
<b>Responsabili del trattamento</b>	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..
<b>Diritti dell'interessato</b>	Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: <ul style="list-style-type: none"> <li>f. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;</li> <li>g. esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la <b>casella di posta certificata <a href="mailto:protocollo@pec.agea.gov.it">protocollo@pec.agea.gov.it</a></b> con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy;</li> <li>h. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>.</li> </ul>

	Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
--	--

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.**

Le presenti Istruzioni vengono pubblicate sul sito dell'AGEA all'indirizzo [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico  
Federico Steidl